

nicht habe treffen wollen. Dem gegenüber erklärt jedoch der Regierungsrat, daß die betreffende Straße, obwohl im Privateigentum stehend, dem öffentlichen Verkehr diene und insofern genanntem Gesetze unterstehe. Übrigens ist dies eine bloße Frage des kantonalen Gesetzesrechts. Das Bundesgericht könnte darauf nur eintreten, wenn willkürliche oder offenbar unrichtige Gesetzesanwendung und somit Verletzung von Art. 4 B.=V. dargetan wäre. Nun hat aber Rekurrent den Art. 4 cit. gar nicht angerufen und ist in der That eine Verletzung desselben nicht ersichtlich.

Demnach hat das Bundesgericht
erkannt:

Der Rekurs wird abgewiesen.

S. auch Nr. 1, Urteil vom 22. Januar 1896
in Sachen Jann und Konsorten.

Vierter Abschnitt. — Quatrième section.

Staatsverträge der Schweiz mit dem Ausland. Traité de la Suisse avec l'étranger.

Staatsverträge über civilrechtliche Verhältnisse. Rapports de droit civil.

Vertrag mit Frankreich vom 15. Juni 1869.
Traité avec la France du 15 juin 1869.

13. Sentenza del 13 febbraio 1896 nella causa Cattaneo.

A. Nel testamento di Giovanni Cattaneo, di Carona, Cantone Ticino, morto ad Oran il 17 giugno 1891, la ricorrente Carolina Cattaneo fu istituita usufruttuaria generale e la nipote del defunto, Teresa Cattaneo, maritata Triulzi, erede universale della sostanza del defunto. Il 13 ottobre 1891 la signora Teresa Triulzi valendosi della dichiarazione fatta dalla vedova Cattaneo al momento dell'erezione dell'inventario che al decesso del di lei marito esisteva una somma di fr. 55 888 05 in danaro contante, convenne la ricorrente davanti il tribunale di prima istanza di Oran per obbligarla a depositare alla cassa dei depositi di Oran, come dipendente dalla successione del fu Giovanni Cattaneo, la somma di fr. 52 894 05, chiedendo che il deposito fosse fatto a nome personale della convenuta, perciò che riguardava l'usufrutto, ed a nome dell'attrice, per quello che riguardava la

proprietà. Respinta dal tribunale di Oran pel motivo, che la di lei domanda implicava una contestazione relativa al riparto della successione testamentaria di uno svizzero, e che come tale doveva essere intentata davanti i tribunali del paese d'origine del defunto, in base all'articolo 5, alinea 1, del trattato 15 giugno 1869 tra la Svizzera e la Francia, la signora Teresa Triulzi ripropose la sua azione davanti il tribunale distrettuale di Lugano con libello del 26 aprile 1892, chiedendo:

In linea principale:

a. Che le fosse riconosciuta la proprietà di un credito di una somma di fr. 50 000 professato dalla convenuta verso la signora vedova Gautier in Oran, con subingresso a favore dell'istante in tutti i diritti creditori ed ipotecari, compresi quelli dipendenti dall'iscrizione ipotecaria eretta a favore della creditrice sopra una casa, situata rue de l'Acqueduc e rue Monthabor, nel registro delle ipoteche di Oran, con facoltà all'istante di farne eseguire analoga annotazione in quei registri d'ipoteca, e salvo a favore della convenuta il diritto di percepire gli interessi durante il di lei usufrutto.

b. Che la convenuta fosse obbligata a mettere a disposizione dell'istante, per essere impiegata di comune accordo a norma dell'articolo 265 del codice civile, la residua somma di fr. 2894 05 di ragione dell'eredità, da essa detenuta.

Subordinatamente, che la consegna a quest'ultimo scopo dovesse avvenire di tutta la somma di fr. 52874 05, spettante all'eredità del defunto Cattaneo, con riserva dell'usufrutto a favore della convenuta.

Comparsa le parti davanti il Tribunale di Lugano, la ricorrente, vedova Carolina Cattaneo, ritenendo che la nuova azione dell'istante, a differenza di quella intentata davanti il tribunale di Oran, doveva riguardarsi come un'azione personale, la quale secondo l'art. 50 della procedura civ. ticinese doveva essere proposta al foro del domicilio della convenuta; che quest'ultima aveva da più anni il suo domicilio ad Oran e che di conseguenza non poteva essere citata per pretese personali davanti il giudice del suo paese d'origine; che la

competenza dei tribunali ticinesi era tanto meno fondata, in quanto il libello 26 aprile 1892, oltre ad una azione personale, comprendeva anche un'azione reale, implicando essa la cancellazione e la nuova iscrizione di un diritto ipotecario, oppose in base agli articoli 50 e 53 della proc. civ. tic. la declinatoria di foro. La detta eccezione venne però respinta tanto dal tribunale distrettuale di Lugano, quanto dal tribunale superiore di appello, da quest'ultimo per i seguenti motivi: La domanda dell'attrice tende a far riconoscere alla stessa un diritto che le deriva dalla sua qualità di erede sulla sostanza relitta dal fu Giovanni Cattaneo. Giusta il complessivo tenore del libello e segnatamente della domanda subordinata dell'istante, non vi può essere dubbio che si tratti di un'azione ereditaria, vale a dire di materia contemplata dal § 1 dell'art. 5 della convenzione franco-svizzera 15 giugno 1869. Nulla valere l'argomento che la convenuta ha voluto dedurre dall'art. 53 della procedura civile, in primo luogo perchè l'incoata azione Triulzi non tende alla cancellazione dell'ipoteca accesa in Oran a carico della debitrice, signora vedova Gautier, ma solo al subingresso dell'attrice nella suddetta ipoteca, in secondo luogo perchè la chiesta modificazione di quella iscrizione ipotecaria è affatto subordinata e dipendente dalla questione principale, quella di vedere, se la proprietà del capitale che forma l'oggetto di quella ipoteca spetti all'attrice quale erede del defunto Giov. Cattaneo, come essa pretende. Dovendo perciò la vertenza essere decisa in base al criterio dell'origine e dell'attinenza del fu Giov. Cattaneo, torna inutile l'indagare quando e quanto tempo egli abbia dimorato in patria e se abbia trasportato e costituito regolarmente il suo domicilio ad Algeri.

B. È contro questo giudizio che è diretto il presente ricorso. La ricorrente domanda che la sentenza 15 ottobre 1895 del tribunale di appello sia annullata ed ammessa l'eccezione di incompetenza formulata contro la domanda libellaria dell'attrice. Gli argomenti principali, sui quali la ricorrente fonda questa sua domanda, sono: che il domicilio dei coniugi Cattaneo era ed è ad Oran, e non a Carona; che

il libello 26 aprile 1892 non rappresenta e non può rappresentare se non una domanda personale della Triulzi verso la Cattaneo; che non si tratta di nessuna obbligazione fra erede e legatario, sibbene di un'azione reale sulla proprietà stabile della signora Gautier ad Oran; che quindi la Cattaneo doveva essere citata ad Oran, e non a Lugano.

C. A nome della signora Teresa Triulzi-Cattaneo l'avv. Natale Rusca domanda la reiezione del ricorso.

In diritto:

1. Oltre all'argomento principale, sul quale è fondato il ricorso, che cioè la sentenza di appello implichi una violazione del trattato colla Francia 15 giugno 1869, la ricorrente sembra pretendere anche una lesione di principi costituzionali (art. 59 della Costituzione federale) ed un diniego di giustizia per applicazione arbitraria dei disposti degli art. 50 e 53 della proc. civ. tic. È però evidente che gli estremi del diniego di giustizia non esistono, e perciò che riguarda l'art. 59 della Costit. fed., la ricorrente non è autorizzata ad invocarlo qualora il di lei domicilio non sia in Svizzera, ma ad Oran, come essa pretende. Vedasi a questo riguardo la giurisprudenza del Tribunale federale vol. X pag. 84 e XVIII pag. 68 e seg.

2. Ma il ricorso si manifesta infondato anche dal punto di vista del trattato svizzero-francese sulla competenza di foro. E ciò senza che vi sia bisogno di decidere se la domanda, di cui al libello 26 aprile 1892, costituisca un'azione ereditaria nel senso dell'art. 5 di tale trattato. È certo che solo pel fatto che l'attrice pretende che il mutuo fu eretto con danari del compendio dell'eredità, e che di conseguenza forma parte della successione del defunto, la di lei domanda non assume ancora il carattere di un'azione ereditaria. Imperocchè una simile domanda non involge nessuna questione di diritto di successione, come non l'involge una domanda di rivendicazione di somme che si pretendono appartenere al patrimonio del defunto. Basta a questo riguardo di menzionare le sentenze del Tribunale federale nel ricorso Lier (vol. XV, pag. 551) e Ackermann (vol. VI, pag. 405) e, per quello che

concerne il trattato svizzero-francese sulla competenza di foro, le sentenze Diggelmann (vol. XI, 341) e Simond (vol. XV, 221). Più seria invece potrebbe parere la questione, se non sia il caso di ritenere che si tratti di una contestazione concernente la sistemazione di conti tra eredi e legatari, a sensi dell'art. 5. al. 1, del trattato (Roguin, confits des lois, pag. 409 et 426). Nel caso concreto questa questione non ha però bisogno di essere risolta. In quanto che, anche ammettendo colla ricorrente, che la domanda libellare non appartiene alle contestazioni previste all'art. 5 del trattato, ma che sia una semplice azione mobiliare nel senso dell'art. 1, il ricorso deve tuttavia respingere. E ciò pel motivo che l'art. 1 del trattato, il quale stabilisce il foro del domicilio del convenuto, è applicabile, come il Tribunale federale ebbe già a dichiararlo più volte, solo a contestazioni fra Svizzeri e Francesi, non a questioni, nelle quali, come nel caso presente, entrambe le parti sono cittadini svizzeri. Anche l'invocazione fatta dalla ricorrente dell'art. 4 del trattato non regge. Per ciò solo che l'istante oltre al riconoscimento a suo favore del credito Gautier, domanda anche il subingresso nei diritti ipotecari inerenti alla somma mutuata, l'azione non diventa un'azione reale. Oggetto di contestazione non è l'esistenza o validità dell'ipoteca, ma solo la trasmissione eventuale del diritto di ipoteca alla persona che verrà riconosciuta giudizialmente come creditore. Del pari non si tratta di una contestazione nel senso dell'ultimo disposto dell'art. 4 del trattato, la proprietà e l'usufrutto sullo stabile soggetto ad ipoteca non formando oggetto di controversia.

Il Tribunale federale pronuncia:

Il ricorso è respinto.